

SENTENZA

Tribunale Sez. spec. Impresa - Roma, 22/11/2022, n. 17314

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IMPRESE

RG n. 69446/2019

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice relatore |
| 3) Dott. Aldo Ruggiero | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n° 69446/2019 trattenuta in decisione il 05.07.2022, vertente

TRA

G.I., nato a Cosenza il (omissis) ed ivi residente in Via (omissis) (C.F. (omissis)), elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Panebianco n° 682, presso lo studio dell'Avv. Ciro Pasquale Lenti (C.F. (omissis)), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax (omissis) ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: (omissis)

E

1) Z.E., nato a Cosenza il (omissis) e residente in Roma (C.F. (omissis)) ed il P. TRUST (C.F. (omissis)), in persona del trustee pro-tempore, dott. F.C. (C.F. (omissis)), elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Tre Orologi n°10/e presso lo studio dell'Avv. Massimo Ranieri, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. Gregorio Barba giuste deleghe in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: (omissis) e (omissis) nonché al fax: (omissis)

2) S.E., (CF. (omissis)), nata ad Agnosine (BS) il (omissis), residente in Roma, in viale (omissis), elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Prof. Giuseppe Bernardi (CF (omissis)), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: (omissis),

CONVENUTI

OGGETTO: NULLITA' TRASFERIMENTO QUOTE SOCIETARIE.

All'udienza del 05.07.2022 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione il Sig. G.I. evocava in giudizio il Dott. Z.E., il Dott. F.C., nella qualità di trustee della P. Trust, nonché la Sig.ra S.E. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione

1) Dichiarare nulli e/o inefficaci, ai sensi dell'art. 2744 c.c. o, in alternativa ai sensi dell'art. 1344 c.c., i trasferimenti a scopo di garanzia delle quote della T. s.r.l. del Rag. G.I., avvenuti in data 18.12.1984 così come descritti in premessa;

2) Condannare gli odierni convenuti alla restituzione delle suddette quote in favore del Rag. G.I. sino al raggiungimento del 50% del capitale sociale secondo le proporzioni indicate in premessa o nella diversa proporzione eventualmente ritenuta di giustizia dal Giudice”.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:

-il Dott. Z.E., unitamente al Dott. F.C., nella suesposta veste:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, eventualmente a seguito di integrazione del contraddittorio, l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e comunque l'infondatezza di tutte le domande dell'attore, rigettandole integralmente, per le ragioni indicate in premessa.

Con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° comma, c.p.c., da determinarsi in via equitativa”.

La Dott.ssa S.E.:

“piaccia all.ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettare la domanda proposta dal sig. G.I. in quanto infondata in fatto e in diritto”.

All'udienza del 05.07.2022 la causa, a seguito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di fatto giova richiamare quanto segue:

- il Sig. G.I. incardinava il presente giudizio rappresentando che il 2.10.1975 era stata costituita la T. s.r.l., tuttora attiva.

- Prospettava che egli stesso, nel 1984, deteneva una quota pari al 49,34 % del capitale sociale della predetta compagine mentre il 50,67 % apparteneva all'Avv. Z.

-Asseriva il predetto che in data 18.12.1984 aveva ceduto all'Avv. Z. la propria quota sociale corrispondente al 44,34% del capitale sociale;

-aveva ceduto altresì il 5% della propria quota di partecipazione alla Sig.ra A.G.

-la cennata cessione avrebbe avuto quale giustificazione causale quella di estinguere un debito che il medesimo I. aveva nei confronti dell'Avv. Z., ma con l'accordo di poterla riscattare una volta estinto il menzionato debito.

- In proposito quindi l'Avv. Z. aveva rilasciato una dichiarazione (a mezzo di atto scritto e sottoscritta di proprio pugno) con cui in effetti avrebbe chiarito lo scopo sotteso a tale compravendita con la precisazione che, nel termine di diciotto mesi dalla redazione della scrittura privata, i cedenti avrebbero potuto restituire le somme dovute all'avv. Z. con le dovute maggiorazioni.

- nel 1985 l'Avv. Z. aveva ceduto il 10% della propria quota alla sig.ra S.E.;

- successivamente, a seguito di riduzione del capitale sociale e di conseguente aumento di capitale, il Dott. Z.E. aveva acquistato il 35% delle quote di capitale; in seguito il Dott. Z.E., a mezzo di più atti di cessione operati dal di lui padre Avv. Z., era arrivato a possedere l'80% del capitale sociale.

-argomentava altresì l'attore che nel 2005, a seguito del decesso dell'Avv. Z., il di lui figlio, Dott. Z.E. aveva rinunciato fittiziamente all'eredità acquisendo tuttavia la medesima tramite la donazione elargita dalla di lui madre e di cui faceva parte anche la quota del 10% del capitale della T. s.r.l.

Infine, nel 2010, il Dott. Z.E. aveva conferito al P. Trust, nella persona del trustee Dott. F.C., la quota pari all'80% del capitale sociale; a partire da quel momento la società risultava composta per il 10% dalla Sig.ra S.E., per il 10 % dal Dott. Z.E. e per l'80% dal P. Trust, nella persona del trustee Dott. F.C.

In proposito chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'atto a mezzo del quale egli stesso aveva provveduto a cedere la propria quota al defunto Avv. Z. perché realizzata in violazione dell'art. 2744 c.c. 1344 c.c. in quanto la cessione sarebbe avvenuta a scopo di garanzia per debito pregresso di esso attore nei confronti dell'Avv. Z.

-Chiedeva, altresì, la restituzione delle quote che i convenuti tutti avrebbero acquistato in mala fede, contrariamente a quanto richiesto per l'acquisto a non domino ex art. 1153 c.c.

-Con prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. domandava altresì che fossero dichiarati nulli o inefficaci nei confronti di esso istante i successivi atti compiuti dagli illegittimi titolari delle quote e in particolare gli atti di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

Si costituivano in giudizio il Dott. Z.E. ed il Dott. F.C., in qualità di trustee del P. Trust, i quali argomentavano quanto segue:

"l'assemblea straordinaria della società tenutasi il 30 settembre 1986, rilevata una perdita di complessive Lire 10.782.000 (e quindi superiore ad un terzo del capitale sociale e tale da abbatterlo al di sotto del minimo legale), deliberava la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente (Lire 20.000.000 – Lire 10.782.000 = Lire 9.218.000) ed il suo successivo aumento per Lire 89.782.000. Tale aumento, che portava il capitale sociale a complessive Lire 99.000.000, veniva sottoscritto, quanto a Lire 36.715.000, dall'avv. Z., quanto a Lire 9.439.000 dalla dott. A.G., quanto a Lire 8.978.000, dalla dott. S.E. e, quanto a Lire 34.650.000, dal prof. Z.E., con contestuale rinuncia parziale degli altri soci al diritto di opzione.

Al 30 settembre 1986 la compagine sociale risultava pertanto così composta: a) avv. Z., titolare di una quota pari a Lire 44.550.000, corrispondente al 45% del capitale sociale;

b) dott. A.G., titolare di una quota pari a Lire 9.900.000, corrispondente al 10% del capitale sociale; c) prof. Z.E., titolare di una quota pari a Lire 34.650.000, corrispondente al 35% del capitale sociale; d) dott. S.E., titolare di una quota pari a Lire 9.900.000, corrispondente al 10% del capitale sociale (libro soci, pagg. 24-25,).

Il prof. Z.E., come emerge da incontrovertibili (e non contestate, ma solo volutamente trascurate) circostanze documentali, ha dunque acquisito la sua quota di partecipazione iniziale nella società a titolo originario, mediante la sottoscrizione di quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale. Quote che non hanno pertanto nulla a che vedere con quelle

oggetto del contratto intercorso nel 1984 tra il rag. G.I. e l'avv. Z., i cui diritti di opzione sono stati esercitati dagli aventi causa del primo (avv. Z. e dott.ssa Giuliani) e che si sono nel tempo azzerate.

L'attore ricorda ancora che in data 23 gennaio 1989 il prof. Z. acquistava dal padre S.Z. una quota di valore nominale pari a L.24.750.000, corrispondente al 25% del capitale sociale, e che in data 16 gennaio 1989 (in realtà in data 16 dicembre 1989) lo stesso prof. Z. acquistava dal padre S.Z. un'ulteriore quota sociale del valore nominale di L. 9.900.000, corrispondente al 10% del capitale sociale, incrementando così la propria partecipazione nella T. dal 35 al 70%. Quota che accresceva sino all'80% in data 16 dicembre 1989, acquistando il 10% del capitale sociale dalla dott. A.G.

Ciò che nuovamente l'attore omette è che tali trasferimenti vennero preceduti, in data 3 gennaio 1989, da un'assemblea della T. s.r.l. che, in ragione di una perdita di esercizio di Lire 94.040.000, deliberò una riduzione del capitale sociale da Lire 99.000.000 a Lire 4.960.000. A seguito di tale riduzione, pertanto, il valore nominale della quota dell'avv. Z. passava da Lire 44.500.000 a Lire 2.232.000 (libro soci, pagg. 30-31, doc. 1).

La perdita veniva coperta mediante un aumento di capitale, integralmente sottoscritto dai soci, in proporzione alle partecipazioni detenute, per un importo pari a complessive Lire 94.040.000.

Pertanto, nel corso del 1989 il prof. Z.E., odierno convenuto, acquistava da altri soci quote pressoché interamente di nuova emissione, che nuovamente non avevano nulla a che vedere con le quote (peraltro di più ridotto valore nominale) oggetto del contratto tra il rag. G.I. e l'avv. Z. del 1984.

che in ben tre occasioni (nel 1991, nel 1993 e nel 1994) il capitale sociale della T. s.r.l. si riduceva, per effetto di perdite, al di sotto dello zero e veniva integralmente ricostituito mediante sottoscrizione di nuovi conferimenti da parte dei soci.

In particolare:

a) in data 31 ottobre 1991 si verificava una perdita pari a Lire 106.152.000, che erodeva del tutto il capitale sociale, al tempo pari a Lire 99.000.000. In questa occasione, pertanto, il valore nominale delle quote di partecipazione dei soci si azzerava. In pari data veniva deliberata la riduzione del capitale a zero e il contestuale aumento di Lire 99.000.000, con attribuzione delle quote di nuova emissione ai soci in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute prima della riduzione a zero;

b) in data 29 settembre 1993 si verificava una perdita pari a Lire 156.116.227, che erodeva del tutto il capitale sociale, al tempo pari a Lire 99.000.000. Anche in questa occasione,

pertanto, il valore nominale delle quote di partecipazione dei soci si azzerava. In pari data veniva deliberata la riduzione del capitale a zero e il contestuale aumento di Lire 99.000.000, con attribuzione delle quote di nuova emissione ai soci in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute prima della riduzione a zero;

c) in data 31 agosto 1994 si verificava una perdita pari a Lire 380.182.453, che erodeva del tutto il capitale sociale, al tempo pari a Lire 99.000.000. Nuovamente, pertanto, il valore nominale delle quote di partecipazione dei soci si azzerava. In pari data veniva deliberata la riduzione del capitale a zero e il contestuale aumento di Lire 99.000.000, con attribuzione delle quote di nuova emissione ai soci in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute prima della riduzione a zero”.

- Entrambi le parti – Sig. I. e Dott. Z.- ripercorrevano le vicende processuali tra di esse intercorse innanzi al Tribunale di Cosenza conclusesi con sentenza non definitiva del 2009 nonché, a seguito di separazione dei processi, l'anzidetto Tribunale aveva emesso sentenza definitiva n. 1590/2011, entrambe rispettivamente impugnate innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro il cui pertinente giudizio si concludeva con sentenza del 2018.

-si costituiva in giudizio la sig.ra S.E. la quale sosteneva che la domanda attorea fosse inammissibile posto che la medesima non rivestiva più la qualità di socia della T. s.r.l., avendo esercitato il recesso in data 5.04.2017.

Tanto riepilogato in punto di fatto occorre dapprima esaminare le eccezioni preliminari formulate dai convenuti:

a) quanto alla eccezione di estinzione per prescrizione dei diritti fatti valere dal Sig. G.I. opina il Collegio che, essendo stata proposta domanda al fine di ottenere declaratoria di nullità di trasferimento di quote societarie, la prescrizione non sia eccepibile essendo l'effetto restitutorio consequenziale all'accertamento della invalidità dell'atto di disposizione patrimoniale;

b) quanto alla eccezione di giudicato occorre rammentare che la vicenda processuale de qua è stata originata da pregresse vicende contenziose che hanno visto coinvolto l'Avv. Z. e l'odierno attore;

- in ogni caso deve prendersi atto del rilievo che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza n°1590/2011 non statuiva sulla specifica domanda di cui al presente processo limitandosi a dichiarare il carattere fittizio (per simulazione) dell'atto di cessione;

- la suddetta pronuncia veniva impugnata dal Sig. G.I. dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro sulla scorta della formulazione dell'unico motivo inerente l'omessa pronuncia in

ordine alla domanda di declaratoria di nullità dell'atto di trasferimento delle quote societarie per violazione dell'art. 2744 c.c. o, in ogni caso, dell'art. 1344 c.c.;

- il predetto giudizio si concludeva nell'anno 2018 con una sentenza in rito a mezzo del quale la Corte territoriale adita dichiarava la estinzione del giudizio per vizi inerenti la riassunzione dello stesso;

- in proposito giova considerare che "il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia (Cass. Civ. Ord. n°1828/2018);

- ed ancora "perché in caso di omessa espressa pronuncia su una domanda si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito, sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, è necessario che dalla sentenza si evinca che vi sia stata una decisione implicita di rigetto" (Cass. Civ. Sent. n° 14999/2000).

- orbene, essendo stato il pronunciamento adottato di natura meramente procedurale non si è formata la cosa giudicata sui profili di merito ex art. 2909 c.c.

- c) quanto alla eccezione di difetto di legittimazione della Dott.ssa S.E.- per aver operato il 05/04/2017 recesso dalla T. s.r.l.- vale considerare che la predetta determinazione, non essendo stata iscritta presso la camera locale, non risulta opponibile ai terzi di buona fede fra i quali è annoverabile anche l'attore.

Nel merito giova osservare:

1) quanto alla domanda proposta nei confronti della Dott.ssa S.E. volta alla declaratoria della nullità del trasferimento del 10% delle quote della T. s.r.l. ad opera dell'Avv. Z.:

- risulta prospettato che l'Avv. Z., il quale era titolare delle quote della T.

s.r.l. in misura pari al 50,67 %, nel 1985 avrebbe trasferito alla Dott.ssa S.E. quota-parte pari al 10% del capitale della predetta compagine;

- non risulta dedotto che l'Avv. Z. fosse intestatario fittizio o fiduciario delle quote sociali di cui era titolare (in ordine alle quali non verte controversia) sicché non si comprende per quale ragione il richiamato atto di disposizione patrimoniale dovrebbe essere caducato;

- in ragione della reiezione della domanda le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, devono essere poste a carico della parte attrice nella misura indicata nel dispositivo;

2) quanto alla domanda proposta nei confronti del Dott. Z.E. e, a sua volta, nei confronti del P. Trust in persona del trustee, Dott. F.C., volta alla declaratoria di nullità del trasferimento del 44,34% delle quote della T. s.r.l. operato dall'attore in favore dell'Avv. Z.:

- occorre prendere atto di quanto rilevato a pag. 30 della sentenza non definitiva emessa il giorno 11 dicembre 2009 dal Tribunale di Cosenza, G.I., Dott. Carmelo Copani, secondo cui “fra il Sig. G.I. e l'Avv. Z. esisteva una società di fatto avente ad oggetto attività finanziaria e di edilizia e di commercio immobiliare sviluppatasi fra gli anni 1979/1985.Omissis.”;

- mette conto osservare che, con scrittura privata del 18 dicembre 1984, il Sig. G.I. ebbe a vendere all'Avv. Z. una quota di capitale della T. s.r.l. del valore di € 8.867.000 con regolazione del prezzo in contanti;

- successivamente, con scrittura del 07/01/1985, vergata dall'Avv. Z., fu riconosciuto che “ la compravendita delle suddette quote è stata effettuata per consentire il pagamento di taluni debiti che i cedenti avevano verso l'Avv. Z. di Cosenza; nell'ipotesi che nel termine di 18 mesi da oggi coloro che hanno ceduto quote societarie saranno in grado di restituire le somme oggi dovute all'Avv. Z., maggiorate da normali interessi di sconto, le partecipazioni sociali, con eventuali utili conseguiti, saranno restituite agli odierni cedenti(società e persone fisiche) senza altro a pretendere Omissis.”.

Non è chi non consideri che, mentre nella scrittura privata del 18 dicembre 1984 si conveniva fra l'attore e l'Avv. Z. che il trasferimento delle quote societarie fosse stato regolato in contanti, senza specificazione in concreto dell'importo versato, nella dichiarazione dell'Avv. Z. del 07/01/1985, rilasciata fiduciarmente all'Avv. Giuseppe Carratelli del foro di Cosenza, si riconosceva che la compravendita delle quote in favore della Sig.ra S.DE L., della quale era procuratore generale l'Avv. Z., era stata operata per consentire il pagamento di taluni debiti che avevano i cedenti(fra i quali l'attore) nei confronti dell'Avv. Z..

Peraltro, la difesa dell'Avv. Z. nel giudizio proposto dall'attore dinanzi al Tribunale di Cosenza, nel resistere all'avversa domanda, formalizzava il seguente riconoscimento: “ora, poiché passarono diversi mesi senza che il G.I. provvedesse a saldare interamente il suo debito, al pagamento si provvide mediante la datio in solutum delle quote, rispettivamente di proprietà del G.I. e dei Villaggi Calabri. Non vi fu pertanto alcuna cessione fittizia. Le quote in questione sono realmente state trasferite quale corrispettivo di un prestito restituito”.

Opina il Collegio che il collegamento fra le due scritture private renda perspicuo che il trasferimento delle quote societarie di cui era titolare il Sig. G.I. avvenne non già in ragione di un accordo di scambio di natura sinallagmatica sibbene quale costituzione di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dell'attore nei confronti del socio di maggioranza.

Ed infatti nella seconda scrittura privata (che assai sintomaticamente fu consegnata con modalità fiduciarie perché il contenuto non ne fosse palesato) risulta esplicitato che l'atto di disposizione patrimoniale non era avvenuto a fronte della ricezione di una somma di danaro in contanti, ma quale datio in solutum al fine di consentire il pagamento di taluni debiti, dei quali non viene indicato l'ammontare.

Peraltro, la funzione di garanzia del primo negozio risulta di chiara evidenza laddove viene esplicitato che qualora nei diciotto mesi successivi fossero state restituite le somme spettanti all'Avv. Z.- non indicate- maggiorate dei normali interessi bancari di sconto le partecipazioni societarie sarebbero state restituite con eventuali utili conseguiti.

Non è dato comprendere per quale ragione le partecipazioni societarie avrebbero dovuto essere retrocesse con maggiorazione degli interessi di sconto e non già di quelli legali e, soprattutto, in forza di quale principio gli utili conseguiti medio tempore sarebbero stati versati in favore dell'originario cedente (chiaro essendo che se la retrocessione fosse avvenuta con modalità lecite gli utili sarebbero stati percepiti ex nunc e non anche con efficacia retroattiva).

Il contenuto delle due scritture private(nelle quali vengono indicate clausole non coerenti), il collegamento teleologico delle stesse, pur non coeve, ma intercorse a breve tempo l'una dall'altra e la intenzione di non palesare il contenuto della seconda, comprovano senza alcun dubbio che si è in presenza di una complessiva operazione non di scambio, sibbene di un assetto di interessi illecito in quanto si prevede che le quote societarie siano trattenute in garanzia con facoltà di ripristino della situazione pregressa nell'ipotesi di pagamento del debito(il cui ammontare non viene mai palesato).

Trattasi di un contratto che, pur non integrando direttamente un patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., presenta una causa concreta in violazione di tale norma.

Per causa concreta deve ritenersi "lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta) quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato" (Cass. Civ. Sez. III n°10490 dell'08/05/2006).

Facendosi governo della predetta categoria tipologica è possibile ravvisare nel contratto in esame la violazione del patto commissorio ex art. 2744 c.c. senza fruire del disposto dell'art. 1344 c.c. e far dichiarare la illiceità del contratto per elusione della normativa imperativa.

Peraltro, con riferimento a caso simile a quello oggetto di indagine appare utile evidenziare che "qualora la vendita con patto di riscatto, pur se ad effetti apparentemente immediati, sia stipulata a scopo di garanzia con il fine specifico di attribuire il bene al creditore soltanto nel caso di inadempimento del debitore, il contratto, eludendo il divieto del patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., è, ai sensi dell'art. 1344 c.c., affetto da nullità per causa illecita"

(Cass. Civ. n° 2725/2007, Cass. Civ. SS.UU n°1907/1989, Cass. Civ. SS.UU. n°1611/1989, Cass. Civ. n° 13621/2007, Cass. Civ. n° 2126/1991 e Cass. Civ. n°7161/1990).

In forza dei superiori rilievi consegue che il Dott. Z.E., erede dell'Avv. Z., è tenuto a restituire le quote societarie relitte dal proprio dante causa; le stesse vengono equiparate, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, a beni mobili sicché per ritenerle validamente acquisite (atteso che si verte in ambito di acquisizione a non domino) occorre fornire la prova della buona fede del percettore.

Al contrario il Dott. Z.E.:

- non poteva non essere a conoscenza della pendenza del contenzioso fra il proprio genitore (dante causa a titolo ereditario) ed il Sig. G.I. avente ad oggetto la validità del trasferimento delle quote societarie;
- al fine di non sottostare alle- eventuali- conseguenze della predetta controversia rinunciava fittiziamente alla eredità del padre per poi divenire intestatario delle medesime quote quale donatario ad opera della madre che aveva ereditato dal marito;
- in data 04 maggio 2006, sempre al fine di sottrarre le predette quote, costituiva, nella qualità di disponente, il "P. Trust" in cui, con successivo atto del 17/06/2010, conferiva il 35% delle quote della T. s.r.l. (trattenendo per sé il restante 10%).

È del pari riscontrata la mala fede del trustee, Dott. F.C., della P. Trust al quale è stata ceduta la quota pari al 35% del capitale della T. s.r.l.; ed infatti questi è amministratore della compagine innanzi denominata sin dal 2001 e, pertanto, non poteva non essere al corrente anche delle vicende giudiziarie inerenti il predetto atto di disposizione patrimoniale.

Appare, per l'effetto, di univoca percezione l'assunto che sia il disponente che il trustee, Dott. F.C., fossero funditus a conoscenza del vizio di nullità del negozio di disposizione patrimoniale all'epoca (17 giugno 2010) in cui il Dott. Z.E. effettuava il trasferimento del 35% delle quote de quibus al P. Trust, in persona del trustee, Dott. F.C.

Non giova asserire che nel corso del tempo siano intercorsi episodi di azzeramento del capitale e di ricostituzione dello stesso; i predetti eventi in ogni caso non hanno fatto venir meno la originaria causa di nullità dalla quale deriva l'obbligo restitutorio delle quote della T. s.r.l. (in misura pari al 9,34% a carico del Dott. Z.E. ed in misura pari al 35% a carico del P. Trust, in persona del trustee, Dott. F.C.).

In forza dei superiori rilievi deve, per l'effetto, trovare accoglimento la delineata domanda, volta all'accertamento della nullità del trasferimento delle quote societarie con ogni conseguenziale effetto restitutorio.

Da ultimo occorre considerare che la richiesta di risarcimento dei danni, genericamente formulata, non è stata riportata nelle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria istruttoria non potendo, per l'effetto, essere esaminata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo con vincolo solidale a carico del Dott. Z.E. e del P. Trust, in persona del trustee, Dott. F.C.

P.Q.M

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

1) respinge la domanda di accertamento di nullità di trasferimento di quote societarie proposta dal sig. G.I. nei confronti della Dott.ssa S.E.

2) Condanna l'attore a rifondere in favore della Dott.ssa S.E. le spese del presente

giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

3) Accoglie la domanda di accertamento di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1344 c.c., del trasferimento a scopo di garanzia delle quote della T. s.r.l. di cui era titolare l'attore in favore dell'Avv. Z., avvenuto in data 18/12/1984; per l'effetto condanna il Dott. Z.E. e la P. Trust, in persona del trustee, Dott. F.C., a restituire all'attore, rispettivamente il primo il 9,34 % delle richiamate quote societarie ed il secondo il 35% delle richiamate quote societarie.

4) Condanna il Dott. Z.E. ed il P. Trust, in persona del trustee, Dott. F.C., in solido fra loro, a rifondere in favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 10.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso il giorno 08 novembre 2022 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
